TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 – 29 NOVEMBRE 2021

Riunione del giorno 24 novembre 2021

10.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Tommaso CASELLATO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Casellato Tommaso *per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 74, 75 e 109 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019 per aver partecipato in Roma in data 14.02.2021, a Pesaro in data 19.06.2021 e 20.06.2021 ed a Maccarese (Roma) in data 03.07.2021 e 04.07.2021 al Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav, così come da atto della conclusione delle indagini del 14.09.2021 ritualmente notificato.*

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore federale, Avv. Marco Rossini, mentre nessuno compariva per l'atleta incolpato.

Il rappresentante della procura illustrava i motivi del deferimento e ritenendo sussistere la responsabilità disciplinare contestata, concludeva per l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi tre.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta Tommaso Casellato aveva preso

parte a Roma in data 14.02.2021, a Pesaro in data 19.06.2021 e 20.06.2021 ed a Maccarese (Roma) in data 03.07.2021 e 04.07.2021 a più tappe del Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione contestata al sig. Tommaso Casellato è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Sul punto il RAT all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB;

Il fatto è certo e non contestato. Inoltre il torneo organizzato dalla AIBVC oggetto dell'incolpazione non risulta sia stato autorizzato dalla FIPAV.

Alla responsabilità disciplinare consegue la sanzione come in dispositivo, quantificata tenendo conto anche della risonanza mediatica avutasi nel recente passato in conseguenza di casi similari e quindi della consapevolezza in capo all'atleta dell'illiceità della propria condotta.

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Tommaso Casellato con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 26 Novembre 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 novembre 2021